



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUĐ PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 40/08

25 giugno 2008

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-268/06

Olympiaki Aeroporia Ypiresies / Commissione

IL TRIBUNALE ANNULLA PARZIALMENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE DICHIARA INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE TALUNI AIUTI VERSATI ALLA OLYMPIAKI AEROPORIA YPIRESIES PER I DANNI CONSEGUENTI AGLI AVVENIMENTI DELL'11 SETTEMBRE

L'evento eccezionale e il danno generato possono essere direttamente connessi anche in assenza di simultaneità

In seguito agli attentati dell'11 settembre 2001, la Commissione ha adottato una comunicazione¹ relativa alle loro ripercussioni sull'industria dei trasporti aerei. In tale comunicazione la Commissione ha ritenuto che – considerato il carattere eccezionale degli eventi dell'11 settembre – le disposizioni in materia di aiuti di Stato potevano consentire, a talune condizioni, l'indennizzo dei costi sostenuti per la chiusura dello spazio aereo americano per quattro giorni (dall'11 al 14 settembre 2001) nonché per l'aumento dei premi assicurativi.

Nel 2002 le autorità elleniche hanno comunicato alla Commissione le modalità di calcolo dell'indennizzo a favore della Olympiaki Aeroporia Ypiresies: esso riguardava il lucro cessante relativo al trasporto dei passeggeri e delle merci, le spese di distruzione di merci deperibili, le spese di controllo di sicurezza supplementari, le spese di richiamo di un volo Atene-New York e di annullamento del volo di ritorno l'11 settembre 2001, le spese relative all'atterraggio e alla permanenza a Halifax (dall'11 al 15 settembre 2001) di un volo inizialmente previsto a destinazione di Toronto, le spese per voli straordinari di rimpatrio («ferry flights») il 18, il 20 e il 26 settembre 2001, ed infine le spese relative agli straordinari del personale nonché le spese di sicurezza supplementari.

L'importo di EUR 4 827 586,21 è stato erogato alla OAY nel luglio 2002.

Nel 2006, in esito ad un procedimento formale di esame, la Commissione ha deciso² che l'aiuto di Stato era compatibile con il mercato comune con riferimento all'indennizzo versato per il periodo dall'11 al 14 settembre 2001, per un importo massimo pari a EUR 1 962 680. Tale

¹ Comunicazione 10 ottobre 2001, COM (2001) 574 def.

² Decisione 26 aprile 2006, C (2006) 1580 def.

importo riguardava l'annullamento dei sette voli andata-ritorno a destinazione di New York, Tel Aviv, Toronto via Montreal e Boston, l'atterraggio e la permanenza ad Halifax del volo inizialmente previsto a destinazione di Toronto ed il richiamo del volo dell'11 settembre 2001. Invece la Commissione ha considerato che l'annullamento dei voli del 15 e 16 settembre 2001, nonché i «ferry flights» erano riconducibili a semplici ripercussioni indirette degli attentati. Essa ha quindi ingiunto il recupero di qualsiasi somma versata a titolo di aiuto superiore ad EUR 1 962 680.

L'OAY ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui fissa l'importo massimo dell'indennizzo compatibile col mercato comune ad EUR 1 962 680. Essa ha contestato la tesi secondo cui qualsiasi danno che sia sorto dopo il 14 settembre 2001 non presenterebbe alcun nesso di causalità con gli attentati dell'11 settembre.

Il Tribunale ricorda che la stessa decisione della Commissione indica che non soltanto gli attentati, ma anche la chiusura dello spazio aereo americano (11-14 settembre 2001) costituiscono un evento eccezionale. Pertanto un aiuto inteso ad indennizzare un danno sorto dopo il 14 settembre 2001, ma che presenta un nesso diretto di causalità con l'evento eccezionale e che è stato valutato con precisione deve essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Peraltro, l'esistenza di un nesso diretto tra l'evento eccezionale e il danno cagionato non presuppone la loro simultaneità.

Il Tribunale **annulla** la decisione della Commissione per quanto riguarda l'indennizzo per l'annullamento, il 15 settembre 2001, del volo a destinazione di Toronto per il motivo che gli elementi su cui si è basata l'istituzione comunitaria al fine di corroborare l'assenza di un nesso di causalità non giustificano la sua valutazione.

Peraltro il Tribunale **annulla per insufficienza di motivazione** la decisione della Commissione per quanto riguarda i danni subiti dall'OAY sulla sua rete al di fuori dell'Atlantico settentrionale e di Israele (circa EUR 1 212 000), da un lato, nonché il lucro cessante per il trasporto di merci ed altre spese sostenute, dall'altro, per un importo di circa EUR 500 000.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: FR, DE, EN, ES, EL, IT, RO

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-268/06>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956

